



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO TIPO PIAGGIO PORTER
(O MODELLO EQUIVALENTE)**

CIG Z3C2D24B16

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura ed immatricolazione del seguente automezzo, o di modello equivalente:

. n. 1 autocarro tipo Piaggio Porter

come meglio descritto nella scheda tecnica allegata che forma parte integrante del presente capitolato.

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

1. L'importo complessivo a base di gara della fornitura è stimato in Euro 14.600,00 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali sono pari a zero/00.
2. L'importo si intende "chiavi in mano", cioè comprensivo di tutte le spese relative all'immatricolazione del mezzo ed alla sua messa su strada, senza alcun altro onere per l'Amministrazione.
2. L'offerta economica presentata in sede di gara è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione della stessa.

ARTICOLO 3 - TERMINE PER LA FORNITURA

1. La fornitura dovrà essere conclusa entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, da risultare da apposito verbale.
2. L'eventuale proroga, debitamente motivata, dovrà essere richiesta da una parte e concessa dall'altra parte entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 1.

Art. 4 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. La Città Metropolitana di Firenze, di seguito anche denominata "Amministrazione", provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione al fornitore prescelto e ad emettere successivamente l'ordine.
2. La consegna dovrà essere effettuata direttamente presso la sede operativa indicata dall'Amministrazione, sita sul territorio della Città Metropolitana. L'Amministrazione si riserva la possibilità di ritirare direttamente i mezzi presso la sede dell'appaltatore.
3. Gli automezzi dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto dal quale risultino i riferimenti all'ordine.
4. Saranno a carico dell'appaltatore eventuali danni che i mezzi dovessero subire durante il trasporto e le operazioni di scarico.

Art. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA' E COLLAUDO

1. La verifica di conformità della fornitura verrà effettuata nel luogo di consegna di cui al precedente art. 4. L'Amministrazione comunicherà al contraente il termine perentorio entro il quale dovranno svolgersi le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Alle operazioni di verifica l'impresa fornitrice può farsi rappresentare da propri incaricati.
2. Le operazioni di verifica dovranno risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa fornitrice.
3. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'impresa fornitrice, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

4. I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. L'appaltatore è tenuto a conformare i beni nel termine indicato dall'Amministrazione.
6. L'assenza alle operazioni di verifica di rappresentanti dell'appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i verificatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata) .
7. Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'appaltatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per eventuali difetti e imperfezioni, ad ogni effetto.
8. In assenza dell'impresa appaltatrice o dei suoi incaricati, il verbale relativo, redatto dagli incaricati dell'Amministrazione, fa ugualmente stato contro di essa.

Art. 6 - PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno del collaudo con esito positivo dei beni, avrà una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto. Durante tale periodo l'appaltatore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, nonché per il ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature, entro un termine massimo di tre giorni dalla data di segnalazione dell'eventuale inconveniente; nell'eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a tre giorni, la ditta è tenuta a fornire, in sostituzione di quello in riparazione, altro mezzo identico o con caratteristiche superiori. In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione sarà applicata una penale di Euro 200,00 al giorno. Gli interventi di riparazione o la sostituzione di parti dovranno avvenire esclusivamente presso officine autorizzate dalla Casa Costruttrice.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
2. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
3. La fornitura dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Art. 8 - RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

4. La Ditta è obbligata al rispetto D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento alla informazione, formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il

personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

5. Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori
2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
3. L'impresa si impegna inoltre a presentare su richiesta della Città Metropolitana copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi all'impresa versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
5. In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10 - ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI

1. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64 / 15.03.2008) si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'interferenza fra appaltatore e/o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario all'Ente appaltante che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e deve essere notificata alla Città Metropolitana di Firenze, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.
3. E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte la fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto. Non costituisce subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia

superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario è tenuto alla comunicazione preventiva di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) ricorso al subappalto;
 - f) cessione dell'azienda, ove la Città Metropolitana di Firenze decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - g) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato;
 - h) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al pagamento delle forniture eventualmente già effettuate.
3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 13 - MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto della Direzione competente della Città Metropolitana, da notificare all'appaltatore.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancata o non conforme esecuzione della l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa appaltatrice non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 14 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzata all'impresa nel domicilio legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'art. 12 la Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Città Metropolitana di Firenze rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare la fornitura oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Art. 15– STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti applicato dalla Città Metropolitana.
2. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente capitolato;
 - l'offerta dell'impresa aggiudicataria;

Art. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La liquidazione di quanto dovuto all'impresa appaltatrice è effettuata con apposito Atto di competenza della Direzione Risorse umane e organizzazione della Città Metropolitana.
2. L'impresa appaltatrice provvederà ad emettere fattura elettronica successivamente alla verifica di conformità della fornitura con esito positivo.
3. Per effetto del meccanismo dello split payment disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.
4. La fattura sarà liquidata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché il fornitore sia in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto). E' fatta salva l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e la verifica di cui al D.M. 40/2008. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento della fattura, nel qual caso al fornitore non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 17 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Art. 17 - PENALITA'

1. L'appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire ed ai tempi da osservare per la fornitura (Art. 4 del presente Capitolato) e per gli interventi in garanzia (Art. 6 del presente Capitolato). In caso di ritardo nella consegna rispetto ai tempi indicati nell'offerta di fornitura, è stabilita una penalità dell'uno per mille del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, salvo l'accertamento di un maggior danno. Qualora il ritardo fosse tuttavia superiore a trenta giorni potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, fatta salva l'applicazione del maggior danno.

2. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione.
 3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo posta elettronica certificata, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
- Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

1. Quando sorgono contestazioni tra la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
3. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.
4. Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto della prestazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara oggetto del presente capitolato.

Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Città Metropolitana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale della Stazione Appaltante e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a: soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; ad amministratori di sistema; per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto l'operatore economico manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato nel dirigente della Direzione "Risorse Umane e Organizzazione" della Città Metropolitana.

ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel bando di gara, nei regolamenti in materia, nel regolamento per la disciplina dei contratti applicato dalla Città Metropolitana, nonché alle norme del Codice Civile.

Allegati:

1. Scheda tecnica del veicolo